

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/72/CE, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/54/CE, E DELLA DIRETTIVA 2009/73/CE, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/55/CE E DELLA DIRETTIVA 2008/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2008 CONCERNENTE UNA PROCEDURA COMUNITARIA SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo mira a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ed alla direttiva n. 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione).

Sono state anche inserite disposizioni o modificate le norme esistenti per tenere conto anche della entrata in vigore del regolamento (CE) n.713/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del regolamento (CE) n.714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.1228/200, del regolamento (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n.1775/2005, nonché del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio. In tal modo si è data compiuta attuazione dell'intero "3° pacchetto" di provvedimenti comunitari relativi al mercato interno dell'energia.

Le disposizioni del Decreto Legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le norme relative ai gestori dei sistemi di trasporto/distribuzione /stoccaggio e impianti di GNL, incidono su soggetti, sottoposti al regime di regolazione di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i cui costi operativi sono coperti dal sistema tariffario.

I nuovi compiti assegnati alla medesima Autorità sono svolti nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal meccanismo di autofinanziamento previsto dell'articolo 2, comma 38, della legge n. 481/95 e quindi senza oneri per la finanza pubblica.

TITOLO I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

Nel primo titolo sono state raggruppate le norme, presenti in entrambe le direttive e nei relativi regolamenti che riguardano aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Articolo 1 **(Sicurezza degli approvvigionamenti)**

È prevista l'emanazione di atti di indirizzo e provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas e per il sistema elettrico in funzione, in particolare, dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e il livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori (comma 1)

Gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessità di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonché, per il gas naturale, dello stoccaggio, che indicano anche l'opportunità di eventuali interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas sono elaborati dal Ministero dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale. Tale scenario è aggiornato con cadenza biennale e viene predisposto previa consultazione delle parti interessate (comma 2)

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.5 della Direttiva 2009/73/CE e il regolamento n.994/2010 e l'articolo 4 della Direttiva 2009/72/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera m) della legge comunitaria 2009.

Articolo 2 **(Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico)**

Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, è prevista, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione di una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica e/o gestione della domanda, da avviare, anche sulla base degli esiti degli scenari di cui al comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate non siano sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico anche con riferimento a specifiche zone di mercato

L'articolo recepisce quanto previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2009/72/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera b) della legge comunitaria 2009.

Articolo 3 **(Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale)**

È previsto che, nell'ambito della strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, siano individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. (comma 1)

Tale decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture. (comma 2)

Ciascuna Amministrazioni interessata, attraverso le procedure autorizzative, attribuisce carattere di priorità e urgenza alle infrastrutture individuate ai sensi del comma . (comma 3)

Si prevede inoltre che nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine per provvedere, non inferiore comunque a due mesi, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti. (comma 4)

Gli impianti e infrastrutture individuati sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi delle norme vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilità di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1. (comma 5)

La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 è inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti. (comma 6).

Con DPCM è prevista l'adozione di atti di indirizzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a). b) e c) e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n.239 al fine di mantenere per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonché di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture (comma 7).

Il comma 8 stabilisce che l'AEEG tenga conto degli indirizzi di cui al precedente comma al fine di assicurare la coerenza tra le proprie determinazioni tariffarie e la strategia energetica nazionale.

L'articolo recepisce quanto previsto dai criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera l) della legge comunitaria 2009.

Articolo 4 **(Misure di salvaguardia)**

E' attribuito (comma 1) al Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle

apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas o dell'elettricità, il compito di adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

L'adozione di tali misure deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, causando il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi (comma 2).

Il Ministero dello sviluppo economico ha l'obbligo (comma 3) di notificare senza indugio tali misure agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea, la quale può decidere che esse vadano modificate o abolite nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Le misure relative al settore del gas devono essere indicate nel piano preventivo di cui all' art.8 del presente decreto (comma 4).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.46 della Direttiva 2009/73/CE e dal regolamento n.994/2010 e l'articolo 42 della Direttiva 2009/72/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera m) della legge comunitaria 2009.

Articolo 5

(Obbligo di conservazione dei dati)

In materia di conservazione di dati, è previsto che le imprese di fornitura abbiano l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione (comma 1). I dati suddetti (comma 2) comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.44 della Direttiva 2009/73/CE e l'articolo 40 della Direttiva 2009/72/CE.

TITOLO II

MERCATO DEL GAS NATURALE

Art. 6 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164))

L'art. 6 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144", alle definizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e ne aggiunge delle altre.

Art. 7 (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori))

L'art.7 appronta una maggiore efficacia alle disposizioni in tema di tutela dei consumatori, sostituendo il previgente testo contenuto nel decreto legislativo 164/2000.

Dopo aver sancito il principio generale dell'idoneità di tutti i clienti, cioè della libertà di acquistare gas naturale da un fornitore di propria scelta (comma 1), la disposizione definisce clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché quelli con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare col più alto livello di sicurezza possibile le forniture di gas anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas (comma 2).

E' stabilito che tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti (comma 3).

E' fatto carico all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di garantire a tutti i clienti la possibilità, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di cambiare fornitore, facendo sì che l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane e che i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo (comma 4)

Il comma 5 stabilisce che allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

E' previsto (comma 6) che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda affinché siano istituiti presso le imprese del gas sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia

E' fatto carico (comma 7) al Ministero dello sviluppo economico di individuare ed aggiornare i criteri e le modalità stabiliti dalla legge n.239 del 2004 per la fornitura del servizio di ultima istanza per i clienti vulnerabili.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.3 della Direttiva 2009/73/CE e il regolamento n.994/2010 e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera p) della legge comunitaria 2009.

Articolo 8

(Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del Regolamento CE n.994/2010)

È fatto carico al Ministero dello sviluppo economico di provvedere alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n.994/2010 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito "Regolamento n.994/2010", e di definire il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del Regolamento n.994/2010: Le suddette incombenze sono poste in essere anche avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas operante presso lo stesso Ministero (comma 1).

I piani di cui sopra sono comunicati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea attraverso il coordinamento con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas e limitarne i danni (comma2)

Il comma 3 recepisce la cosiddetta regola N-1 stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinché entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni

di cui all'Allegato I al Regolamento n.994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e la capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.

È previsto che entro il 31 dicembre 2013 i gestori dei sistemi di trasporto realizzino una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del contro flusso (reverse-flow) sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento n.994/2010 (comma 4).

È fatto carico ai gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonché, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo. (comma 5)

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.5 della Direttiva 2009/73/CE e il regolamento n.994/2010 e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera m) della legge comunitaria 2009.

Articolo 9

(Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto)

E' stabilito (comma 1) che entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che la medesima Autorità, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigili sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, in materia di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto, da parte degli stessi Gestori.

E' altresì previsto (comma 2) che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvii, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che, sempre alla medesima data, agisca in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.

L'avvio della procedura di certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avviene o su richiesta del gestore, o d'ufficio quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di concretare una violazione dell'articolo 9, ovvero quando si ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata, ovvero, ancora, su motivata richiesta della Commissione europea (comma 3).

Il termine per la conclusione della procedura di certificazione è di quattro mesi, decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal Gestore o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. Ricorre dunque un'ipotesi di silenzio cd. assenso (comma 4).

La decisione espressa o intervenuta per silenzio assenso di certificazione del Gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa sono notificate senza indugio dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla Commissione europea. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE)n. 715/2009, entro due mesi dalla ricezione della notifica (comma 5).

La decisione finale di certificazione è assunta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione europea, tenendo conto del parere stesso (comma 6)

E' previsto che le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas siano autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello Sviluppo economico quali Gestori di sistemi di trasporto. Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (comma 7).

E' fatto obbligo ai Gestori di sistemi di trasporto di notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro compatibilità con le prescrizioni di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE (comma 8).

E' prevista (comma 9) il potere in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed alla Commissione europea, con la garanzia della segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, di chiedere ai Gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

Il Ministro dello sviluppo economico emana disposizioni in merito alla certificazione di gestori dei sistemi di trasporto controllati da Paesi Terzi, tali disposizioni devono garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischi la sicurezza degli approvvigionamenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emette una decisione di certificazione sulla base del suddetto decreto (comma 10).. di quanto stabilito all'art.11 della Direttiva 2009/73/CE

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.10 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 10

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas e definizione delle attività/obblighi)

L'art.10 dispone l'adozione del modello ITO (ovvero un operatore indipendente del trasporto che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso "neutro" dall'influenza di essa tramite l'introduzione di regole atte a garantirne l'indipendenza e la correttezza dell'operato) entro il 3 marzo 2012, l'adozione del modello ISO (ovvero un gestore della rete di trasporto separato dal soggetto che ne ha la proprietà il che implica che le attività gestionali della rete siano in capo all'ISO mentre il controllo finanziario degli "asset" resta al proprietario della rete stessa) solo per i soggetti proprietari di porzioni minori di reti di trasporto e la verifica dopo 5 anni, da parte dell'Antitrust italiana, dell'efficacia del modello adottato per eventuale introduzione di misure aggiuntive, da parte del Ministero dello sviluppo economico, anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato che saranno adottate nell'ambito della legge di cui all' art.47 della legge 23 luglio 2009, n.99.

È salvaguardata, in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente ingrate di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale. (comma 2).

È altresì garantita l'impossibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di attuare una diversa modalità di separazione (comma 3)

Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti a bassa pressione di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 29 settembre 2005 utilizzati principalmente nella distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2 (comma 4).

Il comma 6 disciplina le attività e gli obblighi posti a carico del Gestore della rete di trasporto di gas naturale.

Compiti di vigilanza, sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2, sono attribuiti al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni (comma 7).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.9 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 11

(Beni apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente)

E' stabilito (comma 1) che il Gestore della rete di trasporto di gas (di seguito Gestore), si doti di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che la direttiva gli attribuisce. In particolare, è prevista l'assunzione a suo carico del personale necessario all'espletamento dei compiti istituzionali. E' vietato il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata, mentre è consentito fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non operi una discriminazione tra gli utenti del sistema e sempre che non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas, previo assenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'impresa verticalmente integrata, fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all'art.14, mette a disposizione del Gestore, su sua richiesta, le opportune risorse finanziarie per progetti di investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

Il comma 2 specifica le attività minime che devono essere comprese nell'ambito dell'attività di trasporto

Il Gestore (comma 3) è organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

Il comma 4 afferma il principio della separazione del gestore con l'impresa verticalmente integrata, relativamente alla politica di comunicazione e di marchio nonché alla sede dei propri uffici. Su tale norma è prevista la vigilanza da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

E' inoltre vietata (comma 5), sempre nell'ottica della separazione, la condivisione di sistemi e attrezzature informatiche, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatiche e sistemi di accesso di sicurezza.

La separazione va resa effettiva anche relativamente alla revisione dei conti, che deve essere effettuata da soggetti diversi per il gestore e l'impresa verticalmente integrata (comma 6).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.17 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 12

(Indipendenza del gestore di trasporto)

Il decreto si preoccupa della necessità di garantire adeguate prerogative di autonomia ed indipendenza del Gestore rispetto all'impresa verticalmente integrata. A tal fine è espressamente stabilito (comma 1) che esso goda di poteri decisionali effettivi e indipendenti per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas, nonché del potere di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

L'attività del Gestore è posta in essere in ossequio ai principi efficienza, efficacia, sicurezza ed economicità (comma 2).

E' stabilito (comma 3) che le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possano detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.

Sempre nell'ottica della separazione, è stabilito (comma 4) che la struttura generale di gestione e gli statuti societari del Gestore assicurino una sua indipendenza effettiva. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda le sue attività quotidiane, compresa la gestione della rete di trasporto del gas o le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.

L'attività del gestore avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di necessaria concorrenzialità nella produzione o nella fornitura di gas (comma 5).

E' stabilito (comma 6) che tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, siano conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e, su richiesta, li mette a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di vigilanza.

E' inoltre previsto (comma 7) che il Gestore sottoponga all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.

Il Gestore è tenuto (comma 8) ad informare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.

E' fissato il principio di non ingerenza dell'impresa verticalmente integrata relativamente a qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato (comma 9).

Il Ministero dello sviluppo economico approva e designa un'impresa certificata, conformemente ai requisiti del presente articolo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 10 della Direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 11 della Direttiva 2009/73/CE (comma 10).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.18 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 13

(Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto)

Per ciò che riguarda le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore, è previsto (comma 1) che tali determinazioni siano adottate dall'Organo di sorveglianza del Gestore nominato a norma dell'articolo 14.

Anche l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, devono essere notificate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che può formulare obiezioni ostative entro 3 settimane

dalla notifica. Tali obiezioni, che possono bloccare la vincolatività delle suddette determinazioni, possono trovare fondamento allorché sorgano dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata (comma 2).

Al fine di garantire il rispetto della necessaria indipendenza in capo alle persone dotate di rilevanti responsabilità, è stabilito (comma 3) che per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o avuto alcuna responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o in parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.

Inoltre le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non devono avere nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo (comma 4).

E' stabilito che le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non debbano detenere interessi né ricevere vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. Anche i compensi economici devono essere svincolati da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata (comma 5).

In ossequio al principio di effettività della tutela delle posizioni giuridiche e della partecipazione procedimentale, sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato (comma 6).

Al fine di evitare ogni possibile utilizzo di informazioni privilegiate, è stabilito che dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, né con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni (comma 7).

E' stabilito che il comma 3 si applichi alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete di trasporto del gas (comma 8).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.19 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 14

(Organo di sorveglianza)

E' prevista (comma 1) l'istituzione di un Organo di sorveglianza in seno al Gestore, incaricato di assumere tutte le decisioni più significative nella vita societaria del Gestore, quali quelle concernenti, in particolare, l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle

decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza, viceversa, sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi del successivo articolo 16.

Per ciò che concerne la sua composizione (comma 2), l'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi.

Trovano applicazione (comma 3) ad almeno la metà meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza le disposizioni poste a garanzia della necessaria imparzialità degli stessi componenti e previste dall'articolo 13, commi da 2 a 7.

Invece è previsto (comma 4) che le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del presente decreto si applichino a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.20 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 15

(Programma di adempimenti e responsabile della conformità)

E' previsto (comma 1) che il Gestore elabori ed attui un programma di adempimenti in cui vengano espresse tutte le misure finalizzate ad assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, provvedendo altresì che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici che devono osservare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità.

Per ciò che concerne il Responsabile della conformità, è stabilito (comma 2) che venga nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni poste a tutela della necessaria imparzialità ed indipendenza (articolo 13, commi da 2 a 8).

Relativamente ai compiti (comma 3), il Responsabile della conformità controlla l'attuazione del programma di adempimenti; redige una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e la trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riferisce all'Organo di sorveglianza e formula raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione, notifica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti, riferisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.

Inoltre è stabilito (comma 4) che detto soggetto trasmetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas. La trasmissione è effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.

Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, è previsto (comma 5)

che il Responsabile della conformità informi il Ministero dello sviluppo economico che interviene a norma del successivo articolo 16.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas approva le condizioni che disciplinano il mandato e le condizioni di impiego del Responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo (comma 6).

Il comma 7 prevede che il Responsabile della conformità faccia regolarmente rapporto per iscritto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed abbia il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.

E' prevista (comma 8) inoltre la possibilità che il Responsabile della conformità presenzi alle riunioni degli organi di gestione amministrativi del Gestore nonché a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Allorché le suddette riunioni concernano particolari argomenti, il Responsabile della conformità vi partecipa necessariamente. Ci si riferisce in particolare alle riunioni concernenti le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari; i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione; le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

Il Responsabile della conformità verifica che il Gestore ottemperi anche agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 16 della Direttiva 2009/73/CE (comma 9).

Anche ai fini di cui al comma precedente, il Responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni (comma 10).

E' stabilito che, previo parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas o su richiesta della stessa, l'Organo di sorveglianza possa licenziare il Responsabile della conformità, in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale (comma 11).

Al fine di poter vigilare efficacemente sull'operato del Gestore, il Responsabile della conformità ha accesso agli uffici di questo senza necessità di preavviso (comma 12).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.21 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 16

(Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti).

Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, deve emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto contenente le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'art 8 del presente decreto (comma 1).

E' previsto (comma 2) che ogni anno il Gestore trasmetta al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. Tale piano dovrà tenere conto di quanto previsto dalla

Strategia energetica nazionale di cui al decreto legge n.112 del 2008 e del contenuto degli accordi governativi relativi alle interconnessioni con i Paesi terzi ai fini dell'approvvigionamento e della sicurezza delle forniture.

Detto piano indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi; contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione (comma 3).

Preliminarmente all'elaborazione del Piano, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per i terminali di rigassificazione del GNL (comma 4).

Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti sono resi pubblici (comma 5).

E' previsto che Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che comunque valuta il piano e i relativi investimenti previsti per quanto riguarda gli aspetti tariffari, valuti se il piano decennale di sviluppo della rete sia coerente con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, sia conforme con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009 nonché i piani di sicurezza di cui all'articolo 8 del presente decreto adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del regolamento n.994 del 2010. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, il Ministero può sentire l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che può consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete (comma 6).

E' stabilito che il Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlli e valuti l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete (comma 7).

Esclusi i casi di forza maggiore, nel caso in cui il Gestore non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, impone al Gestore di realizzare gli investimenti, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete (comma 8).

Nel caso di cui al comma 8, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione (comma 9).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.22 della Direttiva 2009/73/CE, dal regolamento n.715/2009 e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera e) della legge comunitaria 2009.

Articolo 17

(Gestore di sistemi indipendente)

E' previsto (comma 1) che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello Sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.

Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato soddisfi le condizioni di indipendenza di cui all'articolo 11 lettere b), c) e d); dimostri di disporre

delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10, si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16; dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal Regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto anche livello europeo; infine dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al successivo comma 5. (comma 2)

Le designazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Ministero dello Sviluppo economico alla Commissione europea per l'approvazione (comma 3).

E' attribuito (comma 4) al Gestore di sistemi indipendente la responsabilità della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni. Il Gestore di sistemi indipendenti è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della procedura di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine è previsto che il Gestore di sistema indipendente agisca in qualità di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti (comma 4).

E' stabilito a carico del proprietario del sistema di trasporto il compito di fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti; di finanziare gli investimenti decisi dal Gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso Gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate. Il proprietario del sistema di trasporto mantiene la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente. Inoltre fornisce le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente. (comma 5).

E'attribuito all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di controllare l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al precedente comma 5.(comma 6).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.14 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 18

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio)

E' previsto che qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, questi debbano essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio (comma 1).

L'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, è garantita dall'applicazione di una serie di criteri minimi. Tali criteri minimi consistono nel fatto che i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di

trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale. Inoltre devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente. E' altresì previsto che il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti della società controllata. La società controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente. Infine il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio devono predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati (comma 2)

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.15 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 19

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto)

Per le imprese verticalmente integrate che intendano procedere alla separazione proprietaria dei gestori di sistemi di trasporto di gas naturale è previsto il rispetto di alcune disposizioni. In particolare, è stabilito che l'impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto; che la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possano esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas o di trasmissione di energia elettrica; che la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possano nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas. E' altresì previsto che la stessa persona non possa essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas, sia all'interno di un Gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto; che le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal Gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa

verticalmente integrata, né il personale di tale Gestore possano essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale. (comma 1).

E' previsto che le preclusioni ai poteri di controllo e di nomina comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza (comma 2).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, non sono ritenuti la stessa persona giuridica i due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas o di energia elettrica (comma 3).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.9 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 20

(Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL)

Le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto (comma 1)

E' previsto (comma 2) che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigili affinché i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminatorietà.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.12 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 21

(Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL)

Circa i compiti dei gestori del sistema di trasporto (comma 1), stoccaggio e/o GNL, questi consistono principalmente nel gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio; nell'astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate; nel fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; nel fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

E' stabilito (comma 2) che ogni Gestore del sistema di trasporto costruisca sufficiente capacità nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto, e che accolga tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas.

I principi di trasparenza e di non discriminatorietà devono orientare la predisposizione di regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo

sbilanciamento energetico. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori (comma 3).

I Gestori del sistema di trasporto acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato (comma 4).

L'attività dei Gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto si informa ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacità disponibili e di assegnazione delle capacità stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al Regolamento (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (comma5).

È previsto che i gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottino modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovendo lo sviluppo degli scambi di gas, e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere (comma 6).

La cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate è promossa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 7)

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.13 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 22

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto)

L'art. 22 apporta una serie di modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000, aggiungendo, dopo il comma 5, due ulteriori commi (6 e 7).

Il nuovo comma 6 stabilisce che le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, le imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e le imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non devono essere divulgate, salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

Il nuovo comma 7 prevede che nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale, è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.16 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 23

(Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione)

L'art 23 stabilisce al comma 1 il principio dell'indipendenza sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale delle imprese di distribuzione del gas che fanno parte di una impresa verticalmente integrata dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Il comma 2 fissa i requisiti minimi di indipendenza nel caso di imprese di distribuzione del gas che abbiano più di 100.000 clienti allacciati

Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata (comma3).

Al comma 4 è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa adottare misure per promuovere l'aggregazione dei piccoli distributori di gas naturale

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.26 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 24

(valore di rimborso degli impianti)

L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di regime di transizione nell'attività di distribuzione.

In particolare il comma 8 è sostituito nel senso che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, sia tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al nuovo gestore è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà (comma 1).

Il comma 9, del medesimo decreto è modificato nel senso che nel primo periodo, dopo le parole “indicati nel bando di gara” sono aggiunte le parole “stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.” (comma 2).

L'articolo recepisce quanto previsto dai criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera u) della legge comunitaria 2009.

Articolo 25

(Separazione della contabilità)

E' stabilito che le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, in tema di diritto di accesso alla contabilità.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000 in tema di separazione contabile e societaria.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.31 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 26 **(Trasparenza della contabilità)**

La pubblica amministrazione competente ha diritto di accesso alla contabilità delle imprese di gas di gas naturale conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 della Direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.30 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera g) e h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 27 **(Disposizioni sullo stoccaggio)**

L'art. 27 apporta una serie di modifiche all'art. 12 del D. lgs. 164/2000, in materia di disciplina delle attività di stoccaggio, all'art. 18, in materia di disciplina dell'attività di vendita.

In particolare, all'art. 12, vengono aggiunti i commi 12, 13 e 14.

Il nuovo comma 12 stabilisce che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi appartenenti all'Unione Europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale.

Il nuovo comma 13 stabilisce che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, in misura non inferiore al maggiore di alcuni parametri (volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100% della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni).

Il nuovo comma 14 prevede che l'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico può essere rilasciata a una impresa del gas solo nel caso l'intera capacità di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata.

Al medesimo art.12 viene inoltre modificato il comma 7 nel senso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base di alcuni criteri tecnici esplicitati dalla norma (comma 2).

Per ciò che concerne l'articolo 18, il comma 3, secondo periodo, è modificato nel senso che il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici. Il comma 3 del medesimo art.18 (comma 4) è sostituito nel senso che i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico) nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscano agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi

L'articolo modifica le norme sulla stoccaggio contenute nel decreto legislativo n.164 del 2000 al fine di aggiornarle e renderle coerenti con quanto previsto dall'art.3 e dall'art.33 della Direttiva 2009/73/CE dal regolamento n.994 del 2010 e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera p) della legge comunitaria 2009.

Articolo 28

(Semplificazione delle norme sull'attività di importazione)

L'art. 28 apporta una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000, in materia di norme per l'attività d'importazione.

In particolare il comma 1, è modificato nel senso che l'attività di importazione di gas naturale è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori.

Nel comma 2, sono soppresse le lettere d) ed e).

Con l'entrata in vigore del decreto di recepimento, inoltre, cessano gli obblighi di cui al comma 2, lettera e). Cessano altresì gli obblighi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, relativamente ai piani di investimento, finalizzati a contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.164 del 2000 è sostituito nel senso che l'attività di importazione di gas naturale a mezzo di carri bombolai o di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne, nonché le importazioni che avvengono attraverso punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, dai quali proviene gas prevalentemente prodotto in Stati europei, è soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas relativamente a determinati dati.

Il comma 8, secondo periodo, è sostituito nel senso che il valore di cui sopra (primo periodo: "I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua") può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas."

Il comma 6 è modificato nel senso che per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 12 le imprese del gas possono computare come

stoccaggio strategico il 50% della capacità dei serbatoi di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata non superiore ad un anno, l'attività di importazione di GNL non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti a comunicare gli elementi significativi.

Il comma 3 è sostituito nel senso che nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas è stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un Punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione.

È previsto che i soggetti che effettuano attività di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000, siano soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione e revocata l'autorizzazione alla vendita di gas naturale (comma 8).

L'articolo recepisce quanto previsto dai i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera a) della legge comunitaria 2009.

Articolo 29

(Gasdotti di coltivazione)

L'art. 29 aggiunge all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 164/2000 una disposizione in forza della quale in caso di controversie transfrontaliere trovano applicazione le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, le Autorità degli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della Direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.34 della Direttiva 2009/73/CE

Articolo 30

(Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas)

L'art.30 aggiunge all'art1 del Decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 che prevede l'applicazione, in modo non discriminatorio, delle norme dello stesso decreto legislativo relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. (comma1)

Il comma 2 sostituisce i commi da 1 a 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n.164 nel senso che: a decorrere dall'1 gennaio 2012 è istituito un elenco dei soggetti preposti alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas. (nuovo comma 1). L'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita già esiste ed è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri sul bilancio dello Stato. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco (nuovo comma 2).

Le società interessate devono avanzare richiesta al Ministero dello sviluppo economico in base a criteri e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l'iscrizione nell'elenco del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi (nuovo comma 3). L'elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato trimestralmente (nuovo comma 4).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.1 comma 2 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera f) della legge comunitaria 2009.

Articolo 31

(Definizione di Rete Nazionale dei Gasdotti e di Rete di Trasporto Regionale)

L'art. 31 aggiunge due commi (2 e 3) all'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000, recante la definizione di rete nazionale di gasdotti.

Alla luce della modifica legislativa possono essere classificati come rete facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico (nuovo comma 2).

E' previsto il diritto dei clienti finali diversi da quelli civili di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico (nuovo comma 3)

L'articolo chiarisce le definizioni di rete nazionale e regionale di trasporto, anche ai fini della designazione dei gestori delle reti stesse di all'art.10 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera h) della legge comunitaria 2009.

Articolo 32

(Misure a favore della liquidità del mercato)

La disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con determinate in modo corrispondente ai costi del servizio rientra tra i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da attuarsi sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico (comma 1).

La gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene assunta dal Gestore dei Mercati Energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

È attribuito all'Autorità per l'energia, elettrica e il gas il compito di fissare le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas. (comma 2)

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.13 comma 3 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera q) e r) della legge comunitaria 2009.

Articolo 33

(Nuove infrastrutture)

L'art. 33 modifica il comma 17 ed il comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, recante *“Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*.

Il nuovo testo del comma 17 prevede che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possano richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che preveda il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione Europea, non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.(comma 1)

Il nuovo testo del comma 18 prevede che i soggetti che investano, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possano richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria è accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa. (comma2)

Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n.239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalità per la loro applicazione già stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico che provvede anche a designare alla Commissione europea i rispettivi Gestori (comma 3)

E' previsto (comma 4) che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, definisca i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, in particolare riguardo alle manifestazioni di interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di richieste di esenzione o di allocazione prioritaria.

La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria può essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidità del sistema nazionale del gas e a consentire l'accesso dei terzi alla capacità esentata non utilizzata (comma 5).

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.36 della Direttiva 2009/73/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 4, lettera a) ed e) della legge comunitaria 2009.

TITOLO III MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 34

(Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79)

L'art. 34 modifica e integra alcune delle definizioni già contenute nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed aggiunge altre definizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE.

Articolo 35

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

Il comma 1 ribadisce il principio che tutti i clienti sono idonei.

Il comma 2 conferma per clienti domestici e PMI che non hanno (ancora) scelto un fornitore sul mercato libero il diritto a continuare ad essere riforniti nell'ambito del regime di tutela.

La norma prevede altresì che il Ministro dello sviluppo economico, anche con indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas possa adeguare le forme e le modalità di erogazione del regime stesso in relazione all'evoluzione dei mercati al dettaglio dell'energia elettrica, con particolare riferimento ai clienti non domestici, al fine di promuovere il ricorso al mercato libero da parte di questi ultimi.

Il comma 3 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, adegui i propri provvedimenti affinché qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo ed abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe (e in prezzi) applicabili, i termini e le condizioni contrattuali minime. La norma è necessaria al fine di rendere coerenti con la direttiva i termini oggi previsti per cambiare fornitore di elettricità, nonché di assicurare ai clienti una informativa adeguata a supportare le scelte di fornitura sul mercato libero.

Sempre nella medesima ottica protettiva, è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, adotti le

misure necessarie per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti; e per la messa a disposizione in favore dei clienti delle informazioni concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono (comma 4).

Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e/o reti intelligenti.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.3 della Direttiva 2009/72/CE.

Articolo 36 **(Gestore dei sistemi di trasmissione)**

Il comma 1 ribadisce la riserva allo Stato dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica che viene svolta in regime di concessione da Terna Spa, la quale già opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, sulla base della convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico

I commi da 2 a 6, disciplinano la certificazione del gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi di quanto introdotto con la direttiva comunitaria 2009/72/CE. L'ordinamento nazionale ha già previsto l'unificazione in capo ad un unico soggetto (DPCM 11 maggio 2004) della proprietà e gestione della rete, in linea con un modello di "separazione proprietaria", nel rispetto del principio di gestione unitaria della rete di trasmissione. Fanno eccezione alcune porzioni di rete, non rilevanti (circa l'1% della rete nazionale), di proprietà di soggetti terzi che non sono gestori delle citate porzioni di rete e non risultano verticalmente integrati alla data del 3 settembre 2009. Non si configura pertanto nessuna delle fattispecie contemplate dalla Direttiva, tuttavia si è ritenuto opportuno ribadire gli obblighi già previsti dal decreto legislativo n.79/99, al fine di assicurare il corretto funzionamento della rete gestita da Terna.

In particolare, il comma 2 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, il compito di definire la procedura a per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa ai sensi della direttiva.

Il comma 3 fissa i criteri di cui, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve tener conto ai fini della certificazione di cui al comma precedente

In base al comma 4 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione e vigila sulla permanenza delle condizioni richieste dalla certificazione stessa.

Ai fini della certificazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto che porzioni marginali di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa. (comma 5)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale per migliorare l'efficienza del sistema. (comma 6)

Sono previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico particolari criteri per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il controllo di Terna Spa. Il decreto tra l'altro garantisce che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese non appartenente all'Unione europea purché conformi al diritto comunitario.(comma7)

In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 3, lettera f), di cui alla legge comunitaria 2009, è prevista la predisposizione, da parte di Terna Spa, di un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, come già previsto dall'articolo 1^{ter} della legge 290/03, di conversione del decreto legge 239/03, in quanto strumento di pianificazione a valenza anche strategica, atto ad assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in relazione al quale è necessario che siano garantiti il coordinamento e la coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 2. L'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte del Ministro dello sviluppo economico già prevista dalla normativa in vigore, si rende necessaria in quanto essa rappresenta la principale modalità con cui il Ministero esercita, già oggi, la vigilanza sull'operato del concessionario Terna. Il piano individua le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare, gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e spacciamento dell'energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 aprile 2005. (comma 8)

Nel caso in cui Terna Spa non realizzi un investimento previsto nel triennio successivo nel piano decennale di sviluppo della rete, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad imporre alla società di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della società stessa. Restano ferme le disposizioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa in materia di inadempimenti e sanzioni. (comma 9)

L'articolo recepisce quanto previsto dagli articoli 10, 11, 22 della Direttiva 2009/72/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera a) e b) della legge comunitaria 2009.

Articolo 37

(Promozione della cooperazione regionale)

La promozione degli scambi transfrontalieri, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo sostenibile costituiscono obiettivi primari della direttiva 2009/72/CE. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, è previsto che Terna (gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art1, comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n.79) e il GME (gestore del mercato ai sensi dell'art5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n.79) operino con i gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Sempre nell'ottica del perseguimento delle suddette finalità nonché al fine di rafforzare il coordinamento tra il gestore di rete e del mercato nell'ambito delle attività in ambito regionale e garantire il controllo sulle loro azioni, Terna e GME redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità

per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti (comma 1).

E' previsto che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adotti le misure necessarie affinché il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticità, e assicurino l'interoperabilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi interconnessi (comma 2).

Il comma 3, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti ai Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, anche nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento all'individuazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2009/72/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera a) e b) della legge comunitaria 2009.

Articolo 38 **(Gestori dei sistemi di distribuzione)**

L'art.38 fissa il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, del gestore del sistema di distribuzione qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, relativamente alle altre attività non connesse alla distribuzione. A tal fine sono fissati i criteri minimi che l'Autorità deve seguire nell'adeguare i propri provvedimenti (comma 1)

È stabilito che il gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine sono stabilite apposite precauzioni sul rispetto delle quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata ad esercitare potere di vigilanza. (comma 2).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua appositi meccanismi di perequazione, già introdotti a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo. Di conseguenza, a decorrere dall'operatività dei meccanismi in parola, i medesimi meccanismi sostituiscono il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 introdotto per le imprese citate con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102. (comma3). La norma si pone in attuazione dell'articolo 17, comma 3, lettera d), contenente uno specifico criterio di delega, della legge comunitaria 2009 con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica per favorirne l'efficienza e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che non

svolgono attività di produzione e che aderiscono entro il 30 maggio 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione. I costi della misura essendo posti a carico delle specifiche componenti della tariffa elettrica non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'articolo recepisce quanto previsto dal Capo VI della Direttiva 2009/72/CE e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera e) della legge comunitaria 2009.

Articolo 39 (Interconnettori)

L'art.39, al fine di consentire il superamento dell'infrazione comunitaria 2009/2174 sulla non corretta applicazione del Regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, modifica l'articolo 1-*quiquies*, comma 6, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, nel senso che l'esenzione, per i nuovi interconnettori, dalla disciplina che prevede l'obbligo di accesso a terzi e' accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso (comma 1). La disposizione non comporta l'insorgere di oneri sulla finanza pubblica in quanto i costi dell'investimento sono interamente sostenuti da soggetti privati. L'eliminazione dei limiti inferiori e superiori alla quota di nuova capacità esentata, nonché alla durata dell'esenzione stessa, è stata espressamente richiesta dalla Commissione europea nell'ambito della richiamata infrazione al fine di poter meglio parametrare l'esenzione ai costi e rischi connessi all'investimento.

È previsto che l'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 1-*quiquies*, comma 6, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 sia rilasciata indipendentemente dal livello di tensione ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri. (comma 2)

È prevista la perdita di efficacia dell'esenzione se, dopo due anni dalla data della relativa concessione, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, se l'infrastruttura non sia ancora operativa. Tale decadenza non opera se che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione Europea, riconosca che il ritardo è dovuto a forza maggiore (comma 3)

È stabilito che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegui le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo che il rilascio dell'esenzione sia subordinato ad un accordo con il Paese membro interessato.

L'articolo modifica le norme esistenti per adeguarle al contenuto del regolamento n.714/2010 e i criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera a) e b) della legge comunitaria 2009.

Articolo 40 (Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all' Unione Europea)

Nell'ottica del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, in presenza di progetti comuni definiti con Paesi terzi e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con Paesi terzi, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri per l'assegnazione della capacità di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicità e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorità del Paese terzo interessato. (comma 1).

E' stabilito (comma 2) che la capacità di trasmissione di cui al comma 1 venga conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese terzo, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacità residuale viene assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta .

E' previsto che con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico stabilisca i criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacità da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto; nonché le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, esclusi i casi di forza maggiore, nonché le penali in caso di risoluzione del contratto (comma 3).

L'articolo modifica le norme esistenti per consentire la realizzazione degli investimenti in impianti a fonti rinnovabili in Paesi terzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE, il cui recepimento sta per essere completato, mediante la realizzazione di una adeguata capacità di interconnessione con le reti elettriche degli stessi Paesi, in attuazione dei criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera a) e b) della legge comunitaria 2009.

Articolo 41 **(Mercati al dettaglio)**

Al fine di non creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività, le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, è compito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas adottare i provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha altresì il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui sopra (comma 1)

L'articolo recepisce quanto previsto dai criteri di delega di cui all'art.17, comma 3, lettera e) della legge comunitaria 2009.

TITOLO IV AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE

Articolo 42

(Obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

L'art.42 integra i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, già previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, alla luce delle nuove attribuzioni di cui alla direttiva da recepire. In particolare si tratta della promozione, in stretta cooperazione con l'ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, di mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché dell'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea; della garanzia di condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas contribuisce altresì a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione. Agevola l'accesso alla rete di nuova capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili. Provvede affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuove una concorrenza effettiva e contribuisce a garantire la tutela dei consumatori. Infine contribuisce a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

L'articolo recepisce quanto previsto dal Capo VIII della Direttiva 2009/73/CE e il Capo IX della Direttiva 2009/72/CE e il regolamento n.713/2009

Articolo 43

(Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Ulteriori compiti attribuiti dal decreto all'Autorità (comma 1 e 2) sono di garantire l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; di garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.

All'Autorità per l'energia elettrica e il gas inoltre (comma3) sono attribuiti poteri di vigilanza sui programmi di investimento dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di trasporto; sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n.

714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009; sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, inoltre, monitora il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; nonché la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso; la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei Paesi terzi (comma 4).

Può altresì effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica (comma 5).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, fornendo un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento (comma 6).

L'articolo recepisce quanto previsto dal Capo VIII della Direttiva 2009/73/CE e il Capo IX della Direttiva 2009/72/CE e il regolamento n.713/2009

Articolo 44 **(Reclami)**

E' attribuito (comma 1) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, il potere di decidere sui reclami presentati contro un Gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

La decisione sui reclami di cui al comma precedente deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine può essere prorogato di due mesi qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo può essere ulteriormente prorogato (comma 2).

La decisione dell'Autorità per l'energia elettrica costituisce titolo esecutivo ai sensi delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile (comma 3).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente (comma 4).

Il comma 5 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri il trattamento dei reclami presentati dai clienti finali anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e che vigili sull'applicazione dei principi in materia di tutela dei consumatori.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.3, comma 9, della Direttiva 2009/73/CE e l'art.3, comma 12 e 13 della Direttiva 2009/72/CE

Articolo 45 **(Poteri sanzionatori)**

E' attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle norme del regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, quali trasposti nell'ordinamento nazionale; delle norme del regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, quali trasposti nell'ordinamento nazionale (comma 1).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER) o dell'Autorità medesima (comma 2).

Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'Agenzia stessa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può inoltre riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni (comma 3).

E' previsto un tetto massimo e minimo relativamente all'ammontare delle sanzioni irrogabili. In particolare non possono essere inferiori, nel minimo, a euro 2.500 e non superiori, nel massimo, a euro 154.937.069,73. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10% del fatturato realizzato dall'impresa nello svolgimento dell'attività afferente la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (comma 4).

Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di pagamento rateale della sanzione pecuniaria. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni (comma 5).

E' garantito il principio del giusto procedimento e del contraddittorio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare, disciplina, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo (comma 6).

Per ciò che concerne il regime temporale di applicazione della disciplina sanzionatoria, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, purché avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo (comma 7).

L'articolo recepisce quanto previsto dai criteri di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g) e comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2009

Articolo 46

(Disposizioni in materia di rapporti istituzionali)

E' stabilito il principio di leale collaborazione e di reciproca assistenza tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti. Detti rapporti si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio. (comma 1 e 2).

Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa (comma 3).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera altresì con l'ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche (comma 4).

Tale collaborazione è prevista anche relativamente alle questioni transfrontaliere (comma 5).

La collaborazione con le altre Autorità di regolamentazione è finalizzata in particolare a promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, a promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché a consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri; a coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; nonché a coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni (comma 6).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare (comma 7).

L'articolo recepisce quanto previsto dai criteri di cui all'articolo 17, comma 3, lettera h) e comma 4, lettera z) della legge comunitaria 2009

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 47

(Recepimento della direttiva 2008/92/CE)

L'art 5 recepisce nell'ordinamento interno la Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE conformemente a quanto stabilito dell'art2, comma 1, lettera e) della legge Comunitaria 2009 che stabilisce che “ all'attuazione di Direttive che modificano precedenti Direttive già attuate con legge o con Decreto Legislativo, si procede, se la modificazione non

comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al Decreto legislativo di attuazione della Direttiva modificata”.

Articolo 48

(Obblighi di comunicazione)

E' previsto che le comunicazioni alla Commissione europea di cui all'articolo 3, comma 15, della Direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della Direttiva 2009/73/CE siano effettuati dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza con frequenza biennale.

L'articolo recepisce quanto previsto dall'art.3, comma 11, della Direttiva 2009/73/CE e l'art.3, comma 15 della Direttiva 2009/72/CE

Articolo 49

(Entrata in vigore)

Conformemente ai principi generali, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/72/CE, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/54/CE, E DELLA DIRETTIVA 2009/73/CE, RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/55/CE E DELLA DIRETTIVA 2008/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2008 CONCERNENTE UNA PROCEDURA COMUNITARIA SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI AL CONSUMATORE FINALE INDUSTRIALE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144, ed in particolare l'articolo 41;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di attività e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di attività e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di seguito definito 'decreto legislativo n.164 del 2000', recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144';

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia;

VISTA la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas **e che abroga la direttiva 2003/55/CE;**

VISTA la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e in particolare l'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE, nonché misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti;

VISTO il regolamento (CE) n.713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce una agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;

VISTO il regolamento (CE) n.714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.1228/2003;

VISTO il regolamento (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n.1775/2005;

VISTA la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

VISTO il parere reso in data_____della Conferenza Stato Regioni;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

ART. 1

(Sicurezza degli approvvigionamenti)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il **sistema del gas naturale e dell'energia elettrica**, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessità di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonché, per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli interventi opportuni al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas. Lo scenario è aggiornato con cadenza biennale e viene predisposto previa consultazione delle parti interessate.

ART. 2

(Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricità, da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si

dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara.

ART. 3

(Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31, in merito alla strategia nucleare, nell'ambito della strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale e nel rispetto degli esiti della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.
4. **Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.**
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilità di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 è inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti.

7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n.239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonché di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria in conformità con gli indirizzi di cui al presente comma.

ART. 4

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure relative al sistema gas sono indicate nel piano preventivo di cui all'articolo 8 **ed è fatto obbligo alle imprese del gas di rispettarle.**

ART. 5

(Obbligo di conservazione dei dati)

1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.

TITOLO II

MERCATO DEL GAS NATURALE

ART. 6

(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“ a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi comprese gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerate clienti finali;

b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestore dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;”;

b) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“ o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;”;

c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

“ p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attività di stoccaggio;

q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;”;

d) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“ t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;”;

e) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

“ v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;”;

f) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

“ aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;”;

g) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

“ ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprietà o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;”;

h) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

“ ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;”.

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, in fine, le seguenti.

“ kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

kk-ter) impresa collegata: un’impresa collegata come definita all’articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un’impresa associata come definita all’articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un’impresa appartenente agli stessi soci.

kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l’attività di trasporto ed é responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas.

kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti svolge l’attività di trasporto sulla maggior parte della medesima.

kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed é responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas.

kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura.

kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un’ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti.

kk-nonies) gestore dell’impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l’attività di stoccaggio ed é responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio.

kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL.

kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.

kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico.

kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico.

kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale.

kk-sextiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas.

kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

- 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.”.

ART. 7

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo n.164 del 2000 è sostituito dal seguente:

" ART. 22

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché:
 - a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane;
 - b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonché le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,

carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n.239.”.

ART. 8

(Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n.994/2010)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito 'regolamento n. 994/2010, e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 3 alla Commissione europea e si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas e limitarne i danni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinché entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato I al regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e la capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.
4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013 realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transigaz in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonché, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.

ART. 9

(Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto)

1. Entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei Gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.

3. Successivamente e ove necessario l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione nei confronti:
 - a) di Gestori che ne facciano richiesta;
 - b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - c) su motivata richiesta della Commissione europea.
4. La procedura di certificazione deve concludersi entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal Gestore o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione espressa o intervenuta per silenzio assenso di certificazione del Gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali Gestori di sistemi di trasporto. Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
8. I Gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.
9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai Gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il suddetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purché conformi al diritto comunitario.

ART. 10

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas e definizione delle attività/obblighi)

1. Entro il 3 marzo 2012:

- a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del 'Gestore di trasporto indipendente' di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
 - b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), possono designare un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa è tenuta a svolgere tale funzione a condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. E' fatta salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, essa non può adottare le modalità di separazione di cui al comma 1.
4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti a bassa pressione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 21 ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.
5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Su tale base lo stesso Ministero valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99.
6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1:
- a) esercita le attività di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas in condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuità del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - b) fornisce agli utenti del sistema del gas le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

- d) costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas;
 - e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonché di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas, le informazioni sufficienti per garantire che le attività di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas;
 - f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici;
 - g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas; tali tariffe sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorità.
7. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2 anche tramite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.

ART. 11

(Beni apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente)

1. Il Gestore della rete di trasporto di gas, di seguito Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto di gas, ed in particolare deve disporre:
 - a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprietà del Gestore stesso;
 - b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
 - c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore può fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas; le modalità e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - d) fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attività di trasporto di gas include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
 - a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorità di **regolazione** nazionali ed estere;

- b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas;
 - c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
 - d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;
 - e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas sicuro, efficiente ed economico;
 - f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema del gas di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
 - h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore è organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, in conformità alle disposizioni del codice civile.
 4. Al Gestore è fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonché sulla sede dei propri uffici. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato vigila sull'applicazione del presente comma.
 5. Al Gestore è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
 6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

ART. 12

(Indipendenza del gestore di trasporto)

1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di vigilanza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
 - a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas;
 - b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa

verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.

4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas o le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entità diverse né limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di vigilanza.
7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui al comma 1, lettera b), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è approvata e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE.

ART. 13

(Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto)

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza del Gestore nominato a norma dell'articolo 14.
2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1 diventano vincolanti solo se l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. La medesima Autorità può formulare obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:
 - a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi;

- b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.
 4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
 5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del Gestore.
 6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
 7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, né con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni.
 8. **La previsione di cui al** comma 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione operativa e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete di trasporto del gas.

ART. 14

(Organo di sorveglianza)

1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.

4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.

ART. 15

(Programma di adempimenti e responsabile della conformità)

1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità.
2. Il Responsabile della conformità è nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.
3. Il Responsabile della conformità ha i seguenti compiti:
 - a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
 - b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - d) notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;
 - e) riferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.
4. Il Responsabile della conformità trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas. La trasmissione è effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformità informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure di cui all'articolo 16.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7. Il Responsabile della conformità fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.
8. Il Responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del Gestore nonché a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
 - b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
 - c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il Responsabile della conformità verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE.
10. Il Responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza può licenziare il Responsabile della conformità, in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
12. Il Responsabile della conformità ha accesso agli uffici del Gestore senza necessità di preavviso.

ART. 16

(Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
 - a) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
 - b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;
 - c) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas con

altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.

5. Alle imprese del gas che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, **valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in conformità con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano; il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, se il piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.** In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza con i piani a livello comunitario, il Ministero sente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che può consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Il Ministero dello sviluppo economico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, **per cause a lui non imputabili**, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

ART. 17

(Gestore di sistemi indipendente)

1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:
 - a) soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);
 - b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10;
 - c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
 - d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto anche livello europeo;
 - e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.

3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della procedura di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto è tenuto a:
 - a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
 - b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
 - c) mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente;
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.
6. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.

ART. 18

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio)

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente **integrata** nel settore del gas responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti della società controllata. La società controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;
- d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.

ART. 19

(Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto)

1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;
 - b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas o di trasmissione di energia elettrica;
 - c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas;
 - d) la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;

- e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza.
 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.

ART. 20

(Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminarietà.

ART. 21

(Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL)

1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:
 - a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
 - b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento

energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.

4. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacità disponibili e di assegnazione delle capacità stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al Regolamento (CE) n.715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas, e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.

ART. 22

(Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“ 5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 è fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.”.

ART. 23

(Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.
2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas di cui al comma 1 abbiano più di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:
 - a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili,

direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante per quanto riguarda la redditività degli investimenti nella società controllata. È consentito alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è consentito alla società controllante di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
 - d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.

ART. 24

(Valore di rimborso degli impianti di distribuzione)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“ 8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al nuovo gestore è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli

impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.”.

2. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, primo periodo, dopo le parole: “indicati nel bando di gara” sono inserite le seguenti: “stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l’emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.”.

ART. 25

(Separazione della contabilità)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall’autorità per l’energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 30 della direttiva 2009/73/CE.

ART. 26

(Trasparenza della contabilità)

1. Le imprese di gas di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

ART. 27

(Disposizioni sullo stoccaggio)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“ 11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi appartenenti all’Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell’infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale.

11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

- a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
- b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l’inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico può essere rilasciata a una impresa del gas solo nel caso in cui l'intera capacità di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore.”.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:

a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari alla differenza fra il volume relativo alle necessità di consumo per gli stessi clienti per un inverno medio, calcolato come media dei consumi verificatisi negli ultimi 20 anni, e il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre-30 marzo mediante un utilizzo all'85 per cento della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo. Lo stoccaggio di modulazione è assegnato in regime regolato. Il rimanente stoccaggio di modulazione è assegnato, anche a clienti industriali e termoelettrici, in regime negoziato, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.”.

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.”.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalità e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.”.

ART. 28

(Semplificazione delle norme sull'attività di importazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas

naturale liquefatto, é soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.”.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.164 del 2000 e di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001.
4. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 è sostituito dal seguente:
“ 7. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.”.
5. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il valore di cui sopra può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.”.
6. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6 è sostituito dal seguente:
“ 6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, **comma 2**, le imprese del gas possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacità dei serbatoi di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
“ 3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas é stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico (“hub”) estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione.”.
8. I soggetti che effettuano attività di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.

ART. 29

(Gasdotti di coltivazione)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000 è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a più di uno Stato membro, le competenti autorità italiane si consultano con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della Direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate”.

ART. 30

(Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente:

“ 2-bis. Le norme del presente decreto legislativo relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.”.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 è **operativo** presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas.

2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.

3. Le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.

4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati”.

ART. 31

(Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“ 1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”.

2. Alla rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di rete di trasporto regionale”.

ART. 32

(Misure a favore della liquidità del mercato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le

condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas.

ART. 33

(Nuove infrastrutture)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, il comma 17 è sostituito dal seguente:

“ 17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo é dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga é stata concessa.”.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, il comma 18 è sostituito dal seguente:

“ 18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria è accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo é dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga é stata concessa.”.

3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della

direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalità per la loro applicazione già stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico modifica le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.109 del 12 maggio 2006, per conformarli alle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alle manifestazioni di interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di richieste di esenzione o di allocazione prioritaria.
5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 può essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidità del sistema nazionale del gas e a consentire l'accesso dei terzi alla capacità esentata non utilizzata.

TITOLO III *MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA*

ART. 34

(Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
 - “ 3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
 - 4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.
 - 5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
 - 6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.”.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n.79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
 - “ 25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
 - 25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
 - 25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.
 - 25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
 - 25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.

25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.

25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.

25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.

25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.

25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.

25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni.”.

ART. 35

(Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori)

1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, fino a che non scelgano un fornitore sul mercato libero, hanno diritto ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. In relazione all'evoluzione dei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e con particolare riferimento ai clienti industriali, il Ministro dello sviluppo economico, con propri provvedimenti e indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può adeguare le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri provvedimenti affinché, in modo non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo:
 - a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane;
 - b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo;

- c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e le condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni contrattuali minime.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie:
- a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;
 - b) affinché i clienti abbiano idonee informazioni concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.

ART. 36

(Gestore dei sistemi di trasmissione)

1. L'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce la procedura ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.
3. Ai fini della certificazione di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
 - a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;
 - b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, e viceversa;
 - c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa.

5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
 - a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
 - b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;
 - c) garantiscano la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività di Terna Spa;
 - d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
6. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il controllo di Terna Spa, in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il decreto, oltre ad assicurare quanto previsto al comma 3, garantisce che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese non appartenente all'Unione europea purché conformi al diritto comunitario.
8. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, basato sulla domanda e offerta esistenti e previste: Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto approva il Piano presentato da Terna, tenuto conto anche di quanto previsto dalla strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3. Il piano decennale di sviluppo della rete individua le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni successivi, gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuite a Terna ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 .
9. Nel caso in cui Terna Spa non realizzi un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad imporre alla società di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della società stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

ART. 37

(Promozione della cooperazione regionale)

1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonché di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo

- 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualità di gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adotta le misure necessarie affinché il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticità, e assicurino l'interoperabilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi interconnessi.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti ai Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi.

ART. 38

(Gestori dei sistemi di distribuzione)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
- a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;
 - d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è

responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.

2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
 - a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;
 - b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 maggio 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce adeguati meccanismi di gradualità che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 39

(Interconnettori)

1. All'articolo 1-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso."
2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 1-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.

3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo é dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga é concessa.
4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresì che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato.

ART. 40

(Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacità di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicità e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorità del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.
2. La capacità di trasmissione di cui al comma 1 è conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacità residuale è assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta.
3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina:
 - a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacità da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto;
 - b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonché le penali in caso di risoluzione del contratto.

ART. 41

(Mercati al dettaglio)

1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività. Le informazioni concernenti ciascuna attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in

cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

TITOLO IV AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE

ART. 42

(Obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:
 - a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea;
 - b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
 - c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
 - d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
 - e) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
 - f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

ART. 43

(Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce:

- a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
 - b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila:
- a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
 - b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009;
 - c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all'articolo 46 della direttiva 2009/73/CE.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora:
- a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
 - b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
 - c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dei Paesi terzi.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.

ART. 44

(Reclami)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per

quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine può essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorità per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo può essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non più lungo di ulteriori due mesi.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 2.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami contro i venditori e i distributori di gas naturale ed energia elettrica anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.

ART. 45

(Poteri sanzionatori)

1. **Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:**
 - a) **articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;**
 - b) **articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, 10, commi 1 e 3, e 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.**
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nello svolgimento dell'attività afferente la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ART. 46

(Disposizioni in materia di rapporti istituzionali)

1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorità di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonché con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
 - a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
 - b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;

- c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 47

(Recepimento della direttiva 2008/92/CE)

2. All'articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n.142, le parole: "direttiva del Consiglio 90/377/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE".

ART.48

(Obblighi di comunicazione)

3. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11, della direttiva 2009/73/CE.

ART.49

(Disposizioni di carattere finanziario)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

ART. 50

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.